



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57/2025 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 08/05/2025

Oggetto: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ARTT. 142 C. 12-TER E 208, DEL CODICE DELLA STRADA - PROGRAMMA ANNO 2025. MODIFICA ALLA "TABELLA A", ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 115 DEL 05/12/2024

L'anno 2025 addì 08 del mese di 05 alle ore 15:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO ERMIDIO ROCCO.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BATTAINI ANGELO.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 208, c. 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285-"Nuovo Codice della Strada", i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal C.d.S. sono devoluti alle regioni, alle provincie e ai comuni quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle stesse;
- l'art. 208, comma quarto del citato decreto, definisce i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso;

VISTO l'art. 208, comma 4, del citato D.Lgs. 285/1992-"N.C.d.S.", nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, il quale a far data dal 13/08/2010 stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;*
- c) ad altre finalità, in misura non superiore al 50% del totale, relative ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;*

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 208 sopra citato, che prevede che i comuni determinano annualmente, in via previsionale, con deliberazione della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

VISTO altresì il comma 5-bis del summenzionato art. 208, ai sensi del quale la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c) del comma 4 in parola (che, si rammenta, non può essere superiore al 50% del totale) può essere anche destinata:

- *ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro;*
- *al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;*
- *al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del C.d.S.;*
- *ad acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;*
- *al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;*



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

VISTO l'art. 393 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

VISTO l'art. 142, comma 12-bis del "N.C.d.S.", ai sensi del quale "i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, ai sensi delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12- quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti";

VISTO il successivo comma 12-ter del succitato art. 142 del "N.C.d.S.", ai sensi del quale "Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno", nonché il successivo comma 12-quater, ai sensi del quale "Ciascun ente Locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti";

VISTI il Decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno n. 608 del 30/12/2019 e il Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 64965 del 07/07/2020, che disciplinano le modalità di trasmissione della relazione di cui al citato art. 142, comma 12-quater del Codice della Strada;

VISTE le successive circolari del Ministero dell'interno, che disciplinano le modalità di rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al C.d.S., da ultimo, la circolare "D.A.I.T. n. 3/2025" del Ministero dell'Interno, del 06/02/2025 ;

VISTE:

- la deliberazione n. 961/2010/PAR del 13/10/2010, della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia che, dopo ampia argomentazione, ha precisato che "gli Enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al "C.d.S.", al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia locale rese nell'ambito di progetti di



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale, nonché a progetti di finanziamento dei servizi serali/notturni”;

- la deliberazione n. 5/SEZAUT/2019 del 22/03/2019, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 115 del 05/12/2024 (con oggetto “*DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ARTT. 142 C. 12-TER E 208, DEL CODICE DELLA STRADA - PROGRAMMA ANNO 2025*”), ove si prevedeva una somma pari ad € 144.500,00, (pari al 50,00 % dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione previste dal D.Lgs. 285/1992-“Nuovo Codice della Strada”, preventivati nel bilancio di previsione 2025, alla risorsa n. 3020301, cap. 97/2, in € 289.000,00, al netto del relativo fondo svalutazione crediti), per le finalità indicate dal comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs citato, destinata a finanziare parzialmente o integralmente gli interventi di spesa identificati nel prospetto di cui alla tabella “A”, allegata alla medesima deliberazione;

VISTO il progetto denominato “Progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Anno 2025”, predisposto, su indicazione del relativo assessorato di riferimento, dal Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile, che viene contestualmente approvato, con separata deliberazione, dalla Giunta Comunale, nella presente seduta, per il quale si prevede un importo massimo presunto di € 6.000,00, quale somma da destinare ad incentivo economico per il personale del Comando Polizia Locale, alla quale corrisponde un importo di spesa di € 1.428,00 (23,8%), a titolo di oneri previdenziali ed un importo di € 510,00 (8,5%), a titolo di oneri I.R.A.P.. Importi per i quali viene quindi previsto relativo stanziamento di spesa, rispettivamente ai capitoli n. 172, 171 e 178, del B.P. 2025/2027, esercizio 2025, finanziato con i proventi del Codice della Strada ai sensi dell’art. 208, comma 5-bis, del medesimo Codice, mediante corrispondente diminuzione di stanziamento ai capitoli n. 623, 958/5 e 615/2, come meglio indicato nella allegata “Tabella A”;

RITENUTO quindi, di modificare il suddetto atto previsionale n. 115/2024, ai sensi dell’art. 175, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, in relazione alle sopravvenute esigenze di finanziare ai sensi dell’art. 208, comma 5-bis del Codice della Strada, il progetto della polizia locale sopra descritto, per il predetto importo di € 7.938,00, con relativa rideterminazione del (nuovo) prospetto di cui alla tabella “A”, allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono evidenziate le nuove previsioni delle quote a destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del C.d.S., in relazione ai capitoli di spesa sopra indicati;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla propria competenza in merito alla emanazione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, dal Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione e dalla Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO lo Statuto comunale;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI DESTINARE** € 144.500,00, pari al 50,00 % dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione previste dal D.Lgs. 285/1992-“Nuovo Codice della Strada”, preventivati nel bilancio di previsione 2025, alla risorsa n. 3020301, in € 289.000,00



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

(al netto del relativo fondo svalutazione crediti), per le finalità indicate dal comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs citato, finanziando parzialmente o integralmente gli interventi di spesa identificati nel nuovo prospetto di cui alla tabella "A" allegata.

- 3) **DI DARE ATTO** che, anche a seguito delle modifiche apportate, le quote destinate rispettano le percentuali minime previste dall'art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/1992, come evidenziato nella Tabella A allegata alla presente deliberazione.
- 4) **DI DARE ATTO** che la programmazione operata con la presente deliberazione costituisce oggetto di modifica alla precedente deliberazione n. 115 del 05/12/2024, al fine di poter finanziare, ai sensi dell'art. 208, comma 5-bis del D.Lgs. 285/1992, il progetto indicato in premessa, predisposto, su indicazione del relativo assessorato di riferimento, dal Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile, e che, in sede attuativa, sulla base di ulteriori esigenze o necessità sopravvenute, potrà essere oggetto di ulteriore modifica, fermo restando il rispetto dei vincoli di destinazione vigenti.
- 5) **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione, congiuntamente alla relazione prevista dal comma 12-quater dell'art. 142 del D.Lgs. 285/1992, integrata con i dati previsti dal comma 12-bis dell'art. 142 citato, verrà successivamente trasmessa al Ministero della infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno.
- 6) **DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2025 non sono previsti proventi derivanti dall'accertamento di violazioni dei limiti di velocità tramite dispositivi automatici di cui all'art. 142, comma 12-bis del D.Lgs. 285/1992.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto unanime favorevole espresso nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
CANNITO NADIA

II SEGRETARIO
ERMIDIO ROCCO